

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 297

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n.426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"»

(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, nel dare attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di cinematografia, "anche al fine di adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore", apporta modifiche al decreto legislativo n. 426 del 1997, recante la trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale per la cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema", senza, peraltro, prevedere oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

In via preliminare, la costituita fondazione, in omaggio ad una consolidata tradizione, condivisa anche nel prestigio e fama dell'istituto a livello internazionale, ha ripreso l'originaria denominazione di "Centro sperimentale di cinematografia". Non si tratta di una modifica di carattere meramente formale: si è inteso, in tal modo, dare rilievo ad un diverso e più articolato orientamento delle attività e delle finalità della fondazione stessa.

Le linee ispiratrici del presente schema di provvedimento possono essere riassunte nei seguenti punti:

- a) l'elezione della fondazione a centro di eccellenza nella formazione e nella ricerca sperimentale nel settore cinematografico ed audiovisivo, con un preminente ruolo di impulso e coordinamento sull'intero territorio nazionale delle iniziative svolte, nei settori di attività della fondazione, da altri soggetti pubblici e privati;
- b) una precisa individuazione dei due settori di attività della fondazione (preposti alla formazione delle professionalità cinematografiche - Scuola nazionale di cinema - ed alla raccolta e conservazione del patrimonio culturale cinematografico - Cineteca nazionale), con una formulazione più coerente ed organica delle rispettive finalità, prefigurando, al contempo, l'eventuale costituzione di un ulteriore settore destinato alla sperimentazione tecnologica;
- c) una ridefinizione della "mappa" degli organi collegiali e delle relative attribuzioni, nell'ottica di un più agile ed efficace funzionamento degli stessi. In particolare, si è inteso coniugare le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione in un "nodo direzionale", in grado di garantire l'unitarietà di azione ed il coordinamento dei due predetti settori di attività, affidati, nello svolgimento dei loro specifici compiti, alle figure del Presidente della Scuola nazionale di cinema e del Direttore della Cineteca nazionale.
- d) la previsione di una "apertura" della fondazione, anche sotto il profilo gestionale, ad altri soggetti finanziatori, che, fornendo adeguato sostegno alle attività istituzionali della stessa, contribuiscono a definirne gli indirizzi generali, quali componenti a tempo definito del Consiglio di amministrazione.

Nell'**articolo 1** del decreto legislativo n. 426 del 1997 (d'ora in poi: decreto), e di conseguenza in ogni successiva disposizione, si è provveduto a sostituire la denominazione di "Scuola nazionale di cinema" con la nuova denominazione di "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia".

Nell'**articolo 2** del decreto, è stata prevista, al comma 2, una procedura più agile di deliberazione dello statuto, con eliminazione del previsto parere del Comitato scientifico,

nonché del concerto, nell'adozione del relativo decreto di approvazione, del Ministero della pubblica istruzione, università e ricerca scientifica. Quest'ultima modifica risponde al mutato orientamento delle finalità istituzionali della fondazione.

Nell'**articolo 3** del decreto, le attività della fondazione hanno trovato una più organica formulazione, con il riconoscimento del ruolo preminente svolto dal Centro rispetto agli altri soggetti operanti nel settore, non disgiunto dall'individuazione di forme di intesa con gli enti territoriali e di collaborazione con Istituti pubblici e privati ed università.

Nell'**articolo 4** del decreto, si è provveduto ad una puntuale definizione dei compiti e delle funzioni dei due settori, prevedendo, per alcuni profili, forme di supporto e collaborazione tra gli stessi. Viene, inoltre, prefigurata la costituzione di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, attesa la necessità di seguire la rapida e continua evoluzione delle tecniche e metodologie applicate al campo della cinematografia e dell'audiovisivo.

Nell'**articolo 5** del decreto, si è assicurato il perseguimento degli obiettivi istituzionali anche per il tramite di una maggiore stabilità degli organi. Una previsione analoga è contenuta, relativamente alla durata in carica del Presidente, nel nuovo articolo 6-bis del decreto, relativo alle funzioni del medesimo.

Nell'**articolo 6, comma 1**, del decreto, si è proceduto ad una ridefinizione della composizione del Consiglio di amministrazione, prevedendo la designazione dei componenti a cura delle sole Amministrazioni statali interessate, nonché il possibile ingresso di due ulteriori componenti in qualità di membri a tempo definito, secondo un meccanismo che lega questa partecipazione all'erogazione di un contributo finanziario annuo.

Nell'**articolo 6, comma 2**, del decreto, sono state parimenti ridefinite le funzioni del Consiglio di amministrazione, con l'intento di rendere quest'organo il centro propulsivo, unitamente al Presidente, delle attività della fondazione. In tale contesto, l'attività di gestione amministrativa è affidata al Direttore generale, nell'osservanza degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente.

Con il nuovo **articolo 6-bis** del decreto, si è ritenuto opportuno introdurre un'apposita disposizione, attualmente mancante, relativa al ruolo ed ai compiti del Presidente.

Nell'**articolo 7, comma 1**, del decreto, è stata modificata la composizione del Comitato scientifico, rendendo tale organo più aderente alla sua funzione consultiva e di supporto, anche propositivo, alle attività della fondazione.

Nell'**articolo 9, comma 1, lettera f)**, del decreto, relativo alla possibilità di ulteriori entrate finanziarie derivanti dall'esercizio di attività commerciali, è parso utile rendere esplicito il riferimento ai limiti previsti all'articolo 3, comma 3.

Ulteriori modifiche, meramente formali, si sono, infine, rese necessarie in vari passi dell'articolato, allo scopo di tener conto della nuova denominazione di alcune Amministrazioni statali già, peraltro, interessate dal testo vigente.

Si precisa, infine, che il testo del decreto che si propone non comporta spese a carico dell'erario.

Decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante "Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema";

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Ravvisata l'esigenza di realizzare un diverso e più articolato orientamento delle attività e delle finalità della fondazione, anche attraverso il ritorno alla precedente denominazione di Centro sperimentale di cinematografia, nonché di ridefinire le funzioni degli organi, in modo da garantire l'unitarietà di azione ed il coordinamento dei settori di attività;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ARTICOLO 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di seguito indicato decreto, le parole: "Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia".

ARTICOLO 2

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto, le parole: "Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia".

2. All'articolo 2 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

ARTICOLO 3

1. All'articolo 3 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività didattica di formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
- b) la conservazione, l'incremento, il restauro, la valorizzazione e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università;
- c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa."

2. All'articolo 3 del decreto, il comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto, le parole "Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia". Le parole "dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali". Dopo la parola "commerciale," le parole "la Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "la Fondazione".

ARTICOLO 4

1. All'articolo 4 del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore.

2. La Scuola nazionale di cinema realizza corsi di alta formazione artistica e conduce sperimentazione e ricerca nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo; inoltre, studia ed elabora i metodi didattici più avanzati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformità alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, è determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonché alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attività sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici.

3. La Cineteca nazionale provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.”.

2. All'articolo 4 del decreto, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali individua tempi e modalità tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attività cinematografiche ed audiovisive.”.

ARTICOLO 5

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto, comma 1, le parole “Scuola nazionale di cinema” sono sostituite dalle seguenti: “Fondazione Centro sperimentale di cinematografia”.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto, dopo la parola “componente”, sono aggiunte le seguenti: “, e il direttore generale,”. Le parole “una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “non più di due volte”.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto, le parole “Ministero del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell'economia e delle finanze”.

ARTICOLO 6

1. All'articolo 6 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del Consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l' anno cui si riferisce il contributo.”.

2. All'articolo 6 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce le linee generali dell'attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad un'adeguata relazione tecnica;
- d) nomina i componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- e) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale;
- g) nomina, su proposta del Presidente, sentito il Preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;
- h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti al Presidente ed ai componenti degli organi collegiali.”.

3. All'articolo 6 del decreto, il comma 3 è soppresso.

ARTICOLO 7

1. Nel decreto, è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

“6-bis. Presidente.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle

competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.

2. In particolare, il Presidente predispose e propone al Consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, del Preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Può essere riconfermato per non più di due volte.”.

ARTICOLO 8

1. L'articolo 7 del decreto è sostituito dal seguente:

“7. Comitato scientifico.

1. Il Comitato scientifico è composto da :

- a) il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;
- b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni.

2. Il Comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:

- a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
- b) all'attività della Cineteca nazionale;
- c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.

3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

ARTICOLO 9

1. All' articolo 8, comma 1, del decreto, le parole: “ Scuola nazionale di cinema” sono sostituite dalle seguenti: “ Fondazione Centro sperimentale di cinematografia” .

ARTICOLO 10

1. All' articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: “ Scuola nazionale di cinema” sono sostituite dalle seguenti: “ Fondazione Centro sperimentale di cinematografia” .

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto, nella lettera f) sono aggiunte, al termine, le parole seguenti: “, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3.”.

3. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto, le parole: " Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: " Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" .

4. All'articolo 9, comma 3, del decreto, le parole: " Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: " Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" .

ARTICOLO 11

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto, le parole: "L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro per i beni e le attività culturali", e le parole: "Scuola nazionale di cinema" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia".

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, la parola: "Scuola" è sostituita dalla seguente: "Fondazione".